

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 1982****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1509/82**

(82/660/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che con il regolamento (CEE) n. 1509/82 della Commissione⁽⁴⁾ è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁵⁾, notificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 16 settembre 1982, a 74,00 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 1509/82.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 168 del 15. 6. 1982, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.